

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2024, n. 6

**“Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero e in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli)”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

**Art. 1**

**Modifiche all'articolo 18 della l.r. 16/2018**

1. L'articolo 18 della legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero e in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli), è sostituito dal seguente:

“Art. 18 (Istituzione della commissione tecnico-scientifica per l'adeguamento e attuazione della normativa in materia di valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero e in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli)

1. Al fine di adeguare la presente legge alle sopravvenute esigenze determinate dall'attuale quadro programmatico con specifico riferimento alla Politica agricola comune (PAC) 2023-2027, al Next Generation EU, al Green Deal, alla strategia Farm to Fork, al Piano strategico nazionale (PSN), al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), agli eco-schemi e alle transizioni climatiche, ambientali e digitali, è istituita apposita commissione tecnico-scientifica.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate la composizione e le modalità di funzionamento della commissione.

3. La commissione è presieduta dall'Assessore regionale all'agricoltura o da un suo delegato con comprovata esperienza nel settore della ricerca in materia ed è composta da personalità con riconosciute competenze in materia di ricerca nell'ambito della elaborazione e gestione di progetti finanziati dall'Unione europea.”.

**Art. 2**

**Clausola di invarianza finanziaria**

1. Dalle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 19 febbraio 2024

**MICHELE EMILIANO**